

Dunque la modificazione che fu proposta d'accordo fra l'onorevole Castellano e me non tende per nulla ad alterare il concetto della legge. Non è che un cambiamento di redazione; ma la legge, nel suo concetto, resta precisamente quale era prima.

Per queste considerazioni io credo che la Commissione aderirà ad accettare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mosca.

MOSCA. Debbo rispondere qualche cosa all'onorevole Castellano. Egli diceva, per sostenere il proprio emendamento, che l'articolo 10 dovrebbe essere specialmente ricordato nell'alinea dell'articolo 24, se è vero, com'io diceva dianzi, che i privati o i singoli individui che fanno contratti di assicurazioni si trovino ora sotto l'impero di una legge comune colle compagnie di assicurazione, in forza del cambiamento portato al preambolo dell'articolo 2.

Non mi pare che questa osservazione abbia molto fondamento, perchè il ricordo speciale che si è dovuto fare all'articolo 10 dei commercianti e dei non commercianti i quali fanno atti di assicurazione, aveva la sua particolare ragione in ciò che si dovevano sottoporre questi privati e questi commercianti a una forma che rendesse possibile all'erario l'esazione dell'imposta e per nessun altro motivo. Non havvi quindi bisogno di aggiungere un ricordo dell'articolo 10 oltre quello già fatto degli articoli 2, 4 e 6.

Quanto poi all'osservazione posta innanzi dall'onorevole Castelli, confesso la verità, che la forma nella quale si presenta la redazione dell'articolo 4 fa nascere un dubbio molto fondato se i contratti vitalizi stabiliti da privati siano o non sottoposti a questa tassa speciale. Tuttavia inclinerei a credere che i contratti di vitalizio, anche stabiliti da persone private, da persone singole, restino soggetti a questa tassa speciale.

A questo fa una certa opposizione la circostanza che nell'articolo 4 si parli soltanto di contratti di vitalizio mediante somme di danaro per parte delle compagnie di assicurazione. Ma sebbene si parli solamente in questa legge delle compagnie di assicurazione, se ne parla per attribuire a queste compagnie una facilità speciale nella stipulazione di questi contratti, accordandosi appunto loro di fare questi contratti di vitalizi sopra semplice polizza privata, purchè vengano statuiti da un registro a madre e figlia e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritto nello speciale decreto di autorizzazione.

Io credo che non vi sia ragione alcuna in fatti di fare una differenza per riguardo a quella specie di assicurazione che sono i contratti vitalizi, i quali al postutto non sono ancora che una specie di assicurazione.

Ad ogni modo l'onorevole Castellano conviene con me che non si tratta d'altro che di fare una riforma dei termini della legge, ma che la legge, anche secondo la sua proposta, resta col valore che aveva prima, e che è precisamente un concetto del progetto ministeriale e della Commissione.

Ma, se così è la cosa, io non vedo quale utilità vi possa essere a variare una disposizione, la quale in sostanza non si presta ad essere intesa con quei caratteri di evidenza che sono necessari per poterla valutare per modo che, sotto l'apparenza di un semplice cambiamento di forma, non si faccia anche un cambiamento radicale di sostanza.

Crederci quindi di persistere nell'accettazione limitata della parte dell'emendamento Castellano, che riguarda la sostanza, come diceva, di aggiungere all'ultimo membro dell'articolo la menzione speciale degli atti di liberalità tra vivi.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha qualche osservazione a fare?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Per le ragioni addotte dall'onorevole Mosca, membro della Commissione, accetto l'emendamento dell'onorevole Castellano, in quanto aggiunge la previsione degli atti di liberalità nell'ultimo alinea dell'articolo 24.

Del resto credo che l'articolo debba tenersi qual è; solamente considero che, sebbene non si creda dalla Commissione e neppure da me rigorosamente necessaria l'esenzione dalla tassa di registro delle quietanze e delle ricevute parziali di pagamento, tuttavia, poichè vedo che nell'animo dell'onorevole Castellano rimane un dubbio, come potrebbe sorgere in altri, io non ho nessuna difficoltà che al numero 1 si aggiungano le parole: « e le quietanze e le ricevute parziali di pagamento. »

PRESIDENTE. . . . « e le relative quietanze e le ricevute, » ecc.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Va benissimo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'aggiunta?

FABRIZI G., relatore. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora io porrò prima ai voti l'emendamento complessivo dell'onorevole Castellano, e poi l'articolo con queste aggiunte, le quali sono concordate fra il proponente, il commissario regio e la Commissione.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli ha facoltà di parlare.

CASTELLI LUIGI. Respingendosi in parte l'emendamento di cui ho parlato poco fa, dovrebbe ritornare ancora il numero primo come è espresso, cioè: *i contratti d'assicurazione e i contratti vitalizi accennati agli articoli 2, 4 e 6.* Stava benissimo parlare di contratti di assicurazione accennati ai tali articoli quando c'erano degli altri contratti d'assicurazione che dovevano essere esclusi, ma ora che tutti quanti i contratti d'assicurazione sono compresi in questa legge, ne viene di conseguenza che tutti quanti sono sottratti alla legge generale del registro. Il dire adunque: « sono sottratti i contratti di assicurazione indicati agli articoli 2, 4 e 6, » lascia supporre che vi siano degli altri contratti d'assicurazione, i quali non siano eccettuati dalla legge del registro; in sostanza gli articoli 2 e 6, come è redatto attualmente l'articolo 2, li comprendono tutti quanti, quindi l'effetto della legge sarebbe lo stesso, ma la redazione però non può a meno di essere inesatta. Il dire: sono eccettuati i contratti d'assicurazione indicati ai tali e tali altri articoli, fa supporre che si vogliano lasciare nella regola altri contratti; per cui mi pare non vi dovrebbe essere difficoltà a dire: *i contratti d'assicurazione e i contratti vitalizi, accennati all'articolo 4;* ma siccome il dire: *accennati all'articolo 4,* mettendoli in una frase sola, poteva lasciare il dubbio che si riferisse anche ai contratti d'assicurazione, è per questo che io vi ho proposto di dividere il numero primo in due membri. Nel primo si diceva: *i contratti d'assicurazione,* nel secondo: *i contratti di vitalizio accennati al numero 4.*

Del resto convengo che si tratta solamente di maggior esattezza di redazione, che il principio non è alterato e che il concetto della legge rimane intatto.

Solo desidererei una spiegazione dall'onorevole commissario regio sulla sua opinione circa i contratti di vitalizio, se cioè egli divida l'opinione dell'onorevole Mosca, che i contratti vitalizi mediante una somma di danaro siano soggetti a questa legge anche quando sono fatti dai privati, perocchè è questo un punto che, secondo me, altererebbe veramente il concetto della legge.